CAMERA DEI DEPUTATI N. 3470

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAGGIOLI

Nuovo ordinamento della professione di perito agrario

Presentata il 23 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vigente normativa concernente la professione di perito agrario, regolata dalla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, esige un aggiornamento ormai indifferibile in ordine alle nuove problematiche sopravvenute nel settore eco-ambientale ed in modo particolare in quello agro-boschivo-forestale. Questi settori emergenti devono essere impellentemente sorretti sotto l'aspetto territoriale, culturale e tecnologico.

A tale fine, quindi, occorre dar vita ad un adeguato ed organico ordinamento professionale in favore dei periti agrari e ciò in armonia, tra l'altro, con l'attuale normativa in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e soprattutto con quella di cui al Regolamento (CEE) n. 2080/92, afferente gli interventi di rimboschimento e di valorizzazione ambientale.

Naturalmente la presente proposta di legge non vuole affatto essere un ampliamento illegittimo delle competenze professionali del perito agrario, né, tantomeno, si pone l'obiettivo di ledere quelle altrui. Viceversa, essa si erge ad iniziativa il cui scopo consiste nell'adeguare l'attuale disciplina professionale del perito agrario relativamente al settore catastale dei fabbricati ed agro-ambientale, con particolare riferimento a quello boschivo-forestale. Tale proposta, infatti, si prefigge quanto segue:

1) di riconoscere l'attività professionale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, anche ai periti agrari dipendenti;

2) di riformare il vigente ordinamento professionale del perito agrario, al fine di ampliare le competenze di quest'ultimo e valorizzare, quindi, sia la gestione

dei processi produttivi boschivi e forestali, agro-turistico-venatori, ambientali, e, più in generale, di quelli riguardanti il mondo rurale, sia la ricettazione dei presìdi sanitari, l'assistenza e la consulenza nel settore fitoiatrico, i lavori catastali, topografici e cartografici dei fabbricati, alla luce dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133;

3) di equiparare la durata dei corsi post-diploma, nonché quelli universitari (laurea-breve) e di formazione e qualificazione professionali, riconosciuti ed organizzati dalle Regioni o dal Ministero della pubblica istruzione, al periodo obbligatorio di tirocinio biennale per il sostenimento dell'esame di Stato, che abilita il perito agrario all'esercizio della propria professione;

4) di istituzionalizzare i collegi regionali od interregionali, alla luce del trasferimento dei poteri esecutivi in materia di agricoltura dallo Stato (ovvero dall'ex Ministero dell'agricoltura e foreste) alle Regioni competenti ad attuare la recente normativa comunitaria;

5) di uniformare gli organismi di controllo e di verifica economico-gestionale dei consigli provinciali, regionali od interregionali e nazionale e di costituire i relativi collegi dei revisori dei conti;

6) di riformulare armonicamente ed organicamente l'intera disciplina sulla professione del perito agrario.

La presente proposta di legge, che contiene norme innovative e di integrazione della citata legge n. 434 del 1968, già modificata dalla legge n. 54 del 1991, si compone dei seguenti capi:

1) capo I, concernente le disposizioni generali;

2) capo II, riguardante i collegi provinciali dei periti agrari;

3) capo III, relativo ai collegi regionali ed interregionali dei periti agrari;

4) capo IV, attinente al collegio nazionale dei periti agrari;

5) capo V, concernente l'iscrizione all'Albo e all'elenco speciale, il trasferimento e la cancellazione;

6) capo VI, relativo al procedimento e alle sanzioni disciplinari;

7) capo VII, inerente le impugnazioni;

8) capo VIII, riguardante gli onorari, le indennità e le spese;

9) capo IX, relativo alle Disposizioni finali e transitorie.

Più specificatamente, il contenuto della nuova normativa introdotta può riassumersi nel modo che segue.

a) CAPO I

L'articolo 1 equipara il titolo di perito agrario conseguito in un istituto tecnico agrario statale (ITAS) a quello ottenuto in un istituto tecnico sperimentale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'articolo 2 disciplina le attività professionali del perito agrario, sia quelle tradizionali che quelle emergenti, mediante una elencazione organica ed analitica.

L'articolo 3 prevede l'estensione della tutela dell'esercizio professionale anche al perito agrario che svolge la sua attività alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

L'articolo 4 vieta l'iscrizione all'albo professionale a tutti quei periti agrari che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7 stabilisce che l'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono conferire gli incarichi professionali esclusivamente ai periti agrari che sono iscritti all'albo professionale.

L'articolo 8 istituisce le norme comuni che dovranno regolamentare la composizione, la durata ed il funzionamento dei consigli e dei collegi dei revisori dei conti, sia a livello provinciale, regionale (o interregionale) che nazionale; esso prevede,

altresì, l'adozione del principio della turnazione nell'ambito dei singoli consigli e l'obbligatorietà della partita IVA per tutti coloro che rivestiranno la carica di presidente.

b) CAPO II

L'articolo 9 stabilisce che, per la costituzione di un collegio professionale in una provincia, non sono più sufficienti quindici periti agrari, bensì ne occorrono cinquanta, di cui almeno ventisei che esercitino la libera professione. Tale esigenza nasce dal fatto che gli attuali costi di gestione dei collegi provinciali sono notevolmente cresciuti rispetto al passato.

L'articolo 10 resta invariato rispetto all'articolo 20 del vigente ordinamento professionale del perito agrario.

L'articolo 11 circoscrive il momento assembleare solo ed esclusivamente alle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio e del collegio dei revisori dei conti a livello provinciale. Esso statuisce, inoltre, che la votazione è valida, nei collegi con meno di settantanove iscritti, quando i votanti raggiungono il numero di dieci.

L'articolo 12 prevede il prolungamento, da tre a cinque anni, della durata della carica consiliare per migliorare l'attività gestionale del collegio. A tale scopo per la nomina a consigliere occorre un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni.

L'articolo 13 consente al presidente di adottare i provvedimenti d'urgenza per l'ordinario funzionamento del collegio.

L'articolo 14 disciplina le funzioni del segretario all'interno del consiglio provinciale.

L'articolo 16 modifica radicalmente quanto previsto dall'articolo 12 della legge 28 marzo 1968, n. 434, dal momento che il consiglio provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, potrà aderire, anche finanziariamente e con opportune convenzioni, ad iniziative finalizzate ad organizzare corsi per il perfezionamento tecnico e culturale dei periti agrari. Il consiglio provinciale potrà esprimersi, su richiesta del collegio nazionale, sugli aggiornamenti degli onorari e delle indennità spettanti ai periti agrari professionisti.

Esso determinerà inoltre i rimborsi spesa e le indennità da corrispondere ai consiglieri, ai revisori dei conti, ai membri delle commissioni e a tutti coloro che, in generale, parteciperanno alle attività del collegio provinciale.

L'articolo 17 stabilisce che compete al consiglio nazionale l'accertamento delle motivazioni che hanno portato alla proposta di scioglimento di un determinato consiglio provinciale.

L'articolo 18 prevede la possibilità di poter eleggere, tra i tre membri effettivi del collegio dei revisori dei conti, un membro proveniente dall'elenco speciale purché abbia un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni.

L'articolo 19 modifica quanto ora è previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 28 marzo 1968, n. 434, spostando al mese di aprile di ciascun anno la data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei conti.

L'articolo 20 prevede, per la convocazione dell'assemblea straordinaria degli iscritti, la sottoscrizione autenticata delle relative richieste.

c) CAPO III

L'articolo 21 disciplina la costituzione dei collegi regionali, o interregionali, mentre l'articolo 25 definisce le loro funzioni essenziali.

L'articolo 26 stabilisce invece le funzioni degli organi che compongono i collegi regionali o interregionali ed in particolare disciplina le attribuzioni del consiglio regionale e del relativo presidente.

L'articolo 27 istituisce il collegio regionale dei revisori dei conti e ne fissa le specifiche competenze.

d) CAPO IV

L'articolo 28 statuisce che il collegio nazionale è l'insieme dei collegi provinciali e di quelli regionali od interregionali.

L'articolo 29 modifica le attuali disposizioni dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, in materia di elezioni del consiglio del collegio nazionale. Il territorio nazionale viene suddiviso in tredici circoscrizioni regionali ed interregionali. Per ciascuna circoscrizione, regionale od interregionale, con un numero di iscritti inferiore a tremila, viene designato un rappresentante alla carica di consigliere nazionale, purché abbia un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni.

L'articolo 32 contiene disposizioni in merito ai collegi regionali ed interregionali.

L'articolo 33 sostituisce integralmente le previsioni dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, modificando le modalità di elezione dei consiglieri nazionali. L'elezione di ogni consigliere nazionale non avviene più infatti in ambito nazionale, bensì in quello regionale o interregionale. Solo nelle circoscrizioni con più di tremila iscritti, e fino a seimila, vengono eletti due consiglieri nazionali. Per quelle che superano i seimila iscritti il numero dei consiglieri eletti si eleva a tre.

L'articolo 34 istituisce il collegio dei revisori dei conti anche nell'ambito del collegio nazionale con le stesse modalità che riguardano i collegi regionali e provinciali.

L'articolo 35 prevede la costituzione dell'assemblea dei presidenti per dare un impulso ai programmi operativi che il consiglio nazionale intende attuare.

d) CAPO V

L'articolo 37 consente l'ammissione all'esame di Stato, per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, anche a quei periti agrari che abbiano conseguito un diploma universitario (laurea breve), o un attestato *post* diploma oppure altro titolo attinente alla qualificazione professionale.

L'articolo 38 sostituisce le attuali previsioni degli articoli 32 e 33 della citata legge n. 434 del 1968, disciplinando le modalità di iscrizione all'albo professionale od all'elenco speciale.

L'articolo 40 non modifica quanto previsto dall'articolo 35 della citata legge n. 434 del 1968.

L'articolo 41 sostituisce le disposizioni dell'articolo 36 della richiamata legge, disponendo che le deliberazioni assunte dal consiglio del collegio provinciale, relative alla professione di perito agrario, devono essere comunicate anche al collegio nazionale.

e) CAPO VI

L'articolo 42 attribuisce alla responsabilità disciplinare del perito agrario professionista anche quei fatti lesivi delle norme contenute nel codice deontologico emanato dal consiglio nazionale.

Gli articoli 43, 44 e 45 individuano le sanzioni disciplinari da applicarsi nei casi concreti.

L'articolo 49 prevede, tra i casi che determinano la sospensione dall'albo professionale di un iscritto, anche quelli riguardanti la recidività della censura, nonché quelli compresi nel regolamento di attuazione della presente legge e nel codice deontologico emanato dal consiglio nazionale.

L'articolo 55 sostituisce le disposizioni dell'articolo 50 della legge n. 434 del 1968 ed in particolare introduce il rimborso delle spese vive e delle diarie in favore dei consiglieri giudicanti, ponendolo a carico del collegio interessato ed equiparandolo a quello che spetta ai consiglieri nazionali.

L'articolo 58, che sostituisce ed integra l'articolo 53 della legge n. 434 del 1968, stabilisce che il perito agrario radiato dall'albo professionale o dall'elenco speciale può esservi reiscritto a certe condizioni.

Gli articoli 43, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56 e 57 sostituiscono rispettivamente quanto attualmente disciplinato dagli articoli 36, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51 e 52 della legge n. 434 del 1968.

L'articolo 51 sostituisce l'attuale previsione dell'articolo 44 della legge n. 434 del 1968.

f) CAPO VII

L'articolo 59 amplia il contenuto dell'articolo 54 del vigente ordinamento professionale del perito agrario ed in particolare disciplina le modalità e le procedure per la presentazione dei ricorsi in merito.

L'articolo 61 dispone che le notifiche dei ricorsi devono essere depositate presso la segreteria del consiglio del collegio provinciale.

L'articolo 65 innalza a 30 anni l'età minima per i componenti del collegio giudicante dei ricorsi.

L'articolo 66 stabilisce che le spese del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Gli articoli 60 e 62 della presente proposta di legge riproducono gli articoli 55 e 57 della legge 28 marzo 1968, n. 434.

g) CAPO VIII

L'articolo 67, che modifica quanto previsto dall'articolo 61 della legge n. 434 del 1968, prevede che, qualora il Ministro di grazia e giustizia non riuscisse ad approvare nel termine di sei mesi l'aggiornamento delle tariffe professionali, le stesse possano essere aggiornate sulla base degli indici ISTAT del momento.

L'articolo 68 decreta che il perito agrario può ritenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente nel caso di mancata corresponsione degli onorari e degli oneri a lui spettanti.

h) CAPO IX

L'articolo 69 della presente proposta di legge stabilisce che i consigli dei collegi provinciali dei periti agrari devono inviare al collegio regionale od interregionale, nonché al collegio nazionale, i versamenti dei contributi annuali degli iscritti in due rate semestrali, con aggravio di interessi in caso di mora.

L'articolo 70 sostituisce infine l'espressione « collegi locali » con quella « collegi provinciali e regionali od interregionali ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Titolo di perito agrario).

1. Il titolo di perito agrario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori per le quali sia stata autorizzata la sperimentazione con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 2.

(Attività professionale).

1. Sono di competenza dei periti agrari sia le attività finalizzate alla valorizzazione, gestione ed assistenza tecnica di aziende agrarie di diverso indirizzo produttivo, sia quelle relative al rimboschimento forestale e, più in generale, alla tutela ambientale in stretta connessione col mondo rurale.

2. Formano oggetto della professione di perito agrario le seguenti attività:

a) la direzione, l'amministrazione, la consulenza tecnica, la gestione, la contabilità e la curatela di aziende agrarie, zootecniche, ortofloro-frutticole, vivaistiche, bo-

schive, forestali, faunistico-venatorie, agrituristiche, venatorie, di prelievo venatorio, di protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché la commercializzazione, la lavorazione e la manipolazione dei relativi prodotti e sottoprodotti e la consulenza del lavoro per il personale dipendente dalle suddette aziende;

b) lo studio, la progettazione, la direzione dei lavori, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere rurali abitative, delle industrie agrarie e di trasformazione e di quelle di lavorazione;

c) il rilascio di certificazioni provvisorie, *in conformità alle norme vigenti*, riguardanti la statistica, l'antincendio, l'abitabilità e l'agibilità delle opere di cui alla lettera *b)*;

d) lo studio, la progettazione, la manutenzione, la contabilità, la liquidazione, la misura, la stima, il collaudo e la direzione dei lavori concernenti i boschi, le foreste, i parchi urbani e periurbani, i broli, i roccoli, le ragnate, i biotipi, le riserve, i percorsi naturalistici e i giardini, anche se localizzati in aree urbane;

e) lo studio, la progettazione, la consulenza, la contabilità, la liquidazione, la misura, la stima, il collaudo e la direzione dei lavori e delle opere relativi ai piani territoriali e paesaggistici per la tutela dell'ambiente, ai piani per la sistemazione idrogeologica superficiale dei terreni, ai piani per lo sfruttamento ed il recupero di cave, torbiere e discariche, ai piani per interventi agrituristici e di acquacoltura, ai piani di restauro e di valorizzazione paesistica e vegetazionale dei corpi d'acqua;

f) lo studio, la progettazione e la direzione dei piani aziendali ed internazionali di sviluppo e di utilizzazione;

g) la stima, anche ai fini di mutui fondiari ed espropriativi, dei terreni e relative pertinenze, delle aziende di cui alla lettera *a)*, delle costruzioni e delle infrastrutture inerenti le attività agricole, comprese quelle per la trasformazione, lavora-

zione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

h) operazioni di stima in genere con particolare riguardo ai beni fondiari dovunque siti, ai capitali agrari, alle produzioni delle colture vegetali erbacee, arbustive, arboree, boschive e forestali, ortoflorofrutticole e vivaistiche, anche se in serra, e delle relative produzioni;

i) la stima dei tabacchi e della tecnica colturale e della relativa cura;

l) la valutazione dei danni causati da incendi, calamità naturali o da altre cause, alle strutture aziendali, alle colture e loro produzioni, alle scorte vive e morte, ai macchinari, ai boschi, alle foreste, ai giardini, ai parchi, agli allevamenti zootecnici e di acquacoltura all'ambiente in genere;

m) la stima delle colture e le operazioni di consegna e di riconsegna dei beni fondiari con relativi bilanci e liquidazioni;

n) la valutazione, la consulenza ed i controlli analitici, organolettici dei mezzi di produzione, con particolare riguardo ai settori enotecnico, caseario, elaiotecnico;

o) lo studio e la valutazione dell'impatto ambientale, dello stato di inquinamento in genere, del consumo energetico, degli indici di biodiversità, della prevenzione degli incendi in agricoltura, della tutela del territorio e delle produzioni agricole, zootecniche, con particolare riferimento a quelle boschive e forestali;

p) i lavori catastali, topografici e cartografici riguardanti i fabbricati, i terreni, i relativi frazionamenti, nonché i tipi mappali, l'accatastamento di immobili urbani e *le variazioni* catastali *in genere*;

q) i piani di rotazioni colturali, anche per le colture consociate, biologiche, boschive e forestali;

r) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alle valutazioni, ed alle liquidazioni degli usi civici;

s) l'assistenza tecnica e divulgatoria in campo agricolo;

t) i controlli dei suoli e delle vegetazioni naturali o coltivate ed i relativi confronti con le mappe catastali o fotogrammetriche o spettrogrammetriche dei terreni ivi compresi i controlli analitici dei suoli stessi, delle produzioni vegetali, in campo, sia per i prodotti non trasformati che trasformati anche se immagazzinati o comunque conservati;

u) i controlli e le certificazioni qualitative, fitosanitarie di vegetali vivi, o comunque conservati, di piante, di parti di piante, coltivate o spontanee, e di prodotti agricoli in genere;

v) lo studio degli alimenti zootecnici e la determinazione delle razioni alimentari anche ai fini dei piani di sviluppo aziendale od interaziendale, nonché l'assistenza ausiliaria zootenica estesa anche alle operazioni della fecondazione artificiale;

z) lo studio e la consulenza nel settore fitoiatrico in generale, la valutazione e l'assistenza negli interventi fitosanitari, nei piani di concimazione, di fertirrigazione, e nell'uso dei sottoprodotti agro-industriali, dei rifiuti urbani dei fanghi, nonché la ricettazione dei presìdi sanitari utilizzati *in agricoltura per la tutela dell'ambiente;*

aa) i lavori, i controlli, la vigilanza, le ispezioni, la statistica, le indagini di mercato, la tenuta degli albi ed elenchi per l'attuazione delle direttive comunitarie relative a tutti i settori operativi innanzi specificati;

bb) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

cc) l'assistenza, la rappresentanza e la consulenza tributaria in ordine alle attività indicate nelle lettere da *a)* a *bb)* ed in materia di contratti agrari;

dd) l'esercizio di tutte quelle competenze attribuite dai vigenti programmi scolastici connessi al titolo di studio o di specializzazione ottenuto a seguito di rego-

lare corso istituito dallo Stato e dalle regioni o da altri enti autorizzati;

ee) le funzioni di perito arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni summenzionate.

2. I periti agrari possono svolgere le citate attività anche in settori diversi da quelli indicati per gli incarichi di notevole complessità possono avvalersi della collaborazione dei professionisti di diverse categorie.

ART. 3.

(Limiti dell'attività professionale).

1. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, sia che l'esercizio della professione avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego privato o pubblico o di collaborazione a qualsiasi titolo.

2. L'iscritto nell'elenco speciale di cui al comma 1 può esercitare la professione solo nell'ambito della pubblica amministrazione da cui dipende.

ART. 4.

(Esercizio della libera professione. Elenco dei non esercenti).

1. L'iscrizione all'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

2. Essi sono, previa richiesta, iscritti in un elenco speciale.

3. I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

4. Il perito agrario iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

5. Il perito agrario iscritto all'albo che diviene dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione, i cui ordinamenti interni vietano la libera professione, deve comunicare, entro trenta giorni dall'assunzione, la sua nuova attività al consiglio del collegio provinciale che provvede automaticamente a trasferirlo nell'elenco speciale, conservandogli il numero di iscrizione e l'anzianità, con l'obbligo di riconsegnare al collegio il timbro professionale.

6. Il perito agrario iscritto nell'elenco speciale, previa richiesta scritta adeguatamente motivata, può essere trasferito nell'albo professionale conservando il numero di iscrizione e l'anzianità.

ART. 5.

(Obbligo del segreto professionale).

1. Il perito agrario iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

ART. 6.

(Vigilanza del Ministero di grazia e giustizia).

1. Il Ministero di grazia e giustizia esercita direttamente, mediante i presidenti ed i procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari, al fine di garantire l'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

ART. 7.

(Incarichi dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica amministrazione).

1. Gli incarichi relativi all'attività delle professioni di perito agrario conferiti dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica

amministrazione a persone non iscritte all'albo devono essere adeguatamente motivate, pena la nullità dell'incarico medesimo.

ART. 8.

(Norme relative ai consigli ed ai collegi dei revisori dei conti provinciali, regionali, interregionali e nazionali).

1. I collegi dei revisori dei conti provinciali, regionali, interregionali e nazionali hanno personalità giuridica quali enti di diritto pubblico.

2. Il presidente del consiglio dei singoli collegi provinciali, regionali, interregionali e nazionali deve essere un perito agrario che svolge la libera professione in modo abituale e con regolare numero di partita IVA proprio del codice di attività di perito agrario.

3. Gli eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; alla eventuale sostituzione si provvede mediante cooptazione del primo dei non eletti.

4. Il componente decaduto rimane in carica sino alla sua sostituzione; il consiglio elegge nel proprio seno, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

5. Qualora il presidente ed il vicepresidente siano assenti o impediti, le funzioni di supplente le adempie il membro più anziano in ordine di iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

6. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge al proprio interno ed entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, un presidente.

7. Non possono ricoprire la stessa carica, esclusa quella di consigliere, coloro che l'hanno ricoperta consecutivamente per più di tre volte.

8. Il membro che, senza giustificato motivo scritto, non interviene a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è componente, decade con effetto immediato dalla carica di consigliere. Decade, altresì, an-

che colui che, durante l'anno, non interviene senza giustificato motivo ad almeno la metà delle riunioni.

9. Il segretario, al termine della riunione e prima della chiusura del verbale, rileva la decadenza, l'annota nello stesso verbale, e, entro dieci giorni dall'annotamento, notifica all'interessato la decisione del consiglio assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Il consiglio, ove presentate, le discute nella prima riunione successiva adottando la nuova decisione.

10. Non è consentita l'appartenenza contemporanea a più di un organismo del consiglio e del collegio dei revisori dei conti a qualsiasi livello.

11. Le riunioni dell'organismo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parità è decisivo quello del presidente o di chi ne fa le veci.

12. Il segretario del consiglio del collegio comunica agli interessati, entro trenta giorni, le decisioni adottate dall'organo.

13. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono comunicate agli interessati, al consiglio del collegio che ha adottato il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Capo II

COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI

Art 9.

(Circoscrizioni territoriali).

1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la professione oltre cinquanta periti agrari, dei quali almeno ventisei esercitino la libera professione, è costituito, con sede nel capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai collegi professionali provinciali già costituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge; essi possono, a loro richiesta, essere sciolti e far confluire gli iscritti, che conservano la propria anzianità di iscrizione, nell'albo del collegio designato dal consiglio nazionale.

ART 10.

(Costituzione di nuovi collegi).

1. Il Ministero di grazia e giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere all'istituzione dell'albo professionale e dell'elenco speciale.

ART 11.

(Elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti).

1. La data per l'elezione del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal consiglio uscente.

2. Il presidente, nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti in carica, convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per il rinnovo del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, quando vi partecipa almeno un ottavo degli iscritti. I votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci nei collegi con meno di settantanove iscritti all'albo professionale.

4. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

ART 12.

(Composizione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale del collegio è composto nel modo seguente: da cinque

periti agrari se gli iscritti nell'albo non superano i cento; da sette periti agrari se gli iscritti all'albo superano i cento e non i cinquecento; da nove periti agrari se gli iscritti all'albo superano i cinquecento e non i millecinquecento; da quindici periti agrari se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio provinciale sono eletti fra coloro che sono iscritti all'albo da almeno cinque anni, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo i limiti stabiliti dall'articolo 8.

ART 13.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del collegio. Esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre norme; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari da portare in ratifica alla prima seduta del consiglio provinciale. Rilascia la tessera di riconoscimento e la certificazione relativa alla posizione di ciascun iscritto.

ART 14.

(Attribuzioni del segretario).

1. Il segretario istruisce le domande di iscrizione all'albo; redige i verbali relativi alle deliberazioni consiliari che vengono raccolti in un apposito registro vidimato a norma di legge; tiene tutti gli altri registri che regolano la gestione ed il funzionamento del collegio; predispone i mandati di pagamento o sovrintende al personale del collegio e provvede all'autenticazione delle copie delle deliberazioni consiliari.

2. In caso di assenza del segretario, le funzioni sono esercitate dal consigliere più giovane di età.

3. I verbali di riunione del consiglio sono sottoscritti dal segretario e dal presidente.

ART 15.

(Attribuzioni del tesoriere).

1. Il tesoriere esercita il controllo sui fondi di cassa e su altri beni di proprietà del collegio; accerta l'avvenuta riscossione di somme; firma i mandati di pagamento predisposti dal segretario e controfirmati dal presidente e cura la tenuta del registro delle entrate e delle uscite a norma di legge.

2. Predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno successivo da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio.

ART. 16.

(Attribuzioni del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale esercita anche le seguenti funzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni almeno triennali;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio, esamina annualmente il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

g) nomina un delegato a far parte del consiglio del collegio regionale od interregionale;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni di categoria;

i) dispone la convocazione delle assemblee;

l) provvede alla gestione finanziaria e stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per la iscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, di attestati e delle tessere; un contributo annuo per far fronte ad ulteriori spese. Partecipa inoltre, anche finanziariamente, ad iniziative di altri enti ritenute utili alla categoria;

m) sospende o cancella dall'albo, o dall'elenco speciale, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al collegio provinciale ed al collegio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti anche stipulando convenzioni con enti pubblici o privati;

o) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni e le controversie che sorgono tra gli iscritti all'albo;

p) esprime pareri, previa richiesta del consiglio nazionale, sui criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai periti agrari;

q) dichiara decaduto il consigliere nei casi previsti dalla presente legge;

r) determina i criteri di rimborso delle spese e delle indennità da corrispondere ai consiglieri ed ai membri nominati in seno alle commissioni ed a quanti, in generale, partecipano alle attività del collegio.

ART. 17.

(Scioglimento del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non

sia in grado di funzionare, oppure quando compia atti contrari ai suoi doveri.

2. La proposta di scioglimento deve essere avanzata e motivata dal consiglio nazionale.

3. In caso di scioglimento del consiglio, le sue funzioni e le sue attribuzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio provinciale. Lo scioglimento del consiglio provinciale e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato composto da un minimo di due ad un massimo di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti all'albo professionale, che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario scelto tra gli iscritti all'albo.

ART. 18.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Ogni consiglio ha un collegio di revisori dei conti formato da tre membri effettivi ed uno supplente eletti fra coloro che sono iscritti all'albo e nell'elenco speciale da almeno cinque anni. Dei tre membri effettivi uno può essere eletto tra gli iscritti nell'elenco speciale.

2. Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi secondo le norme dettate dal codice civile, riferendone all'assemblea.

ART. 19.

(Assemblea ordinaria degli iscritti per l'approvazione dei conti).

1. L'assemblea degli iscritti all'albo professionale e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata dal presidente del consiglio entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno.

2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti gli iscritti al consiglio e, in seconda convocazione, quando è presente un qualsiasi numero di intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale quello del presidente.

ART. 20.

(Assemblea straordinaria).

1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno ed ogniqualvolta lo deliberi il consiglio provinciale, nonché quando ne fa richiesta almeno un quinto degli iscritti. Il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni dalla data della richiesta. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dalla competente autorità giudiziaria, che designa a presiederla una persona iscritta all'albo.

CAPO III

COLLEGI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI PERITI AGRARI

ART. 21.

(Costituzione).

1. In ogni regione ove siano presenti almeno tre collegi provinciali dei periti agrari è costituito tra questi il collegio regionale, con sede presso il collegio provinciale del capoluogo di regione.

2. L'ufficio di presidenza può, su delibera del consiglio del collegio regionale, essere anche ubicato altrove.

3. Nelle regioni con meno di tre collegi provinciali è consentito il raggruppamento con quelli appartenenti ad una regione limitrofa indicata dal consiglio nazionale. In questo caso sono costituiti i collegi interregionali ai quali si applicano le

stesse norme che disciplinano i collegi regionali.

4. I collegi interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di collegi provinciali.

ART. 22.

(Organi del collegio regionale e interregionale).

1. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea;

b) il consiglio;

c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 23.

(Assemblea regionale e interregionale).

1. L'assemblea è composta dai membri dei consigli dei singoli collegi provinciali della regione o delle regioni interessate, si riunisce almeno una volta l'anno ed esprime pareri consultivi previa richiesta del consiglio regionale od interregionale.

2. I membri dell'Assemblea durano in carica cinque anni.

3. L'assemblea discute e delibera sulle questioni professionali e di categoria.

ART. 24.

(Consiglio regionale ed interregionale).

1. Il consiglio del collegio regionale od interregionale è composto da un eletto per ogni consiglio dei collegi provinciali aderenti, che abbia un'anzianità di iscrizione di almeno dieci anni.

2. Il consiglio del collegio regionale od interregionale elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

3. Il consiglio del collegio regionale od interregionale è integrato dai consiglieri nazionali eletti nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale ed aventi solo un potere consultivo.

ART. 25.

(Funzioni del collegio regionale ed interregionale).

1. Il collegio regionale dei periti agrari ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta i consigli dei collegi provinciali nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione e tratta i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione, sia in forma autonoma che in rapporto subordinato;

b) coordina tra i collegi provinciali tutte le questioni di autonoma competenza degli stessi, formulando in proposito indirizzi ed orientamenti nell'interesse della categoria;

c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza dei collegi provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione dei periti agrari iscritti all'albo e nell'elenco speciale;

d) istituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde direttamente, tra gli iscritti, sia mediante un proprio organo di stampa, sia a mezzo degli stessi collegi provinciali aderenti;

f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione professionale tra gli iscritti;

g) compie studi, indagini ed altre attività anche senza ricevere sussidi pubblici e privati;

h) determina la misura annuale dei contributi ripartiti in quote uguali a carico di ciascun iscritto nei limiti dell'importo stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del consiglio nazionale;

i) predispone il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo;

l) delibera sull'organizzazione del collegio e dei suoi uffici;

m) determina i criteri di rimborso spese, indennità e gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri ed ai membri nominati in seno alle commissioni ed a quanti, in generale, partecipano alle attività dell'organo.

2. Il presidente rappresenta il collegio e convoca il consiglio ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre, oppure entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta la maggioranza dei componenti del consiglio con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

ART. 26.

(Vigilanza del collegio nazionale).

1. Ai fini di un coordinamento generale i collegi provinciali, regionali ed interregionali, ferma restando la propria autonomia decisionale conferita con la presente legge, fanno capo al collegio nazionale che vigila sul loro regolare funzionamento.

2. I membri dei collegi provinciali e interregionali durano in carica cinque anni.

3. L'assemblea discute e delibera sulle questioni professionali e di categoria.

ART. 27.

(Collegio dei revisori dei conti del consiglio regionale od interregionale).

1. Presso ogni collegio regionale od interregionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi ed uno supplente eletti dai consigli provinciali tra gli iscritti all'albo o nell'elenco speciale da almeno dieci anni, purché non siano consiglieri provinciali o nazionali.

2. Dei tre membri effettivi due sono eletti tra gli iscritti all'albo ed uno fra gli iscritti nell'elenco speciale.

3. Il collegio dei revisori dei conti elegge, al proprio interno, un presidente.

4. I revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

5. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi secondo le norme dettate dal codice civile, riferendone al consiglio regionale od interregionale che ne dà comunicazione ai singoli collegi provinciali aderenti che, a loro volta, informano i propri iscritti.

CAPO IV

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

ART. 28.

(Collegio nazionale).

1. I collegi provinciali, regionali ed interregionali dei periti agrari costituiscono nel loro insieme un unico collegio nazionale.

ART. 29.

(Consiglio del collegio nazionale).

1. Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma ed è composto dai membri eletti da tutti i collegi provinciali, tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione all'albo di almeno quindici anni.

2. I membri del consiglio del collegio nazionale sono eletti in ragione di un rappresentante fino a tremila iscritti, nel numero di due se gli iscritti sono compresi tra i tremila ed i seimila, nel numero di tre se superiori ai seimila, in ciascuna delle seguenti circoscrizioni regionali od interregionali:

a) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto;

b) Val d'Aosta, Piemonte, Liguria;

c) Lombardia;

d) Emilia Romagna;

e) Toscana;

f) Marche;

g) Lazio;

h) Abruzzo, Molise, Umbria;

i) Campania;

l) Puglia;

m) Basilicata, Calabria;

n) Sardegna;

o) Sicilia.

3. I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili, salvo i limiti imposti dall'articolo 8.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

ART. 30.

(Cariche del consiglio del collegio nazionale).

1. Il consiglio del collegio nazionale elegge un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Qualora il presidente, il vice-presidente ed il segretario siano assenti od impediti, la funzioni di supplente le adempie il membro più anziano in ordine di iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 31.

(Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale).

1. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza legale del collegio nazionale e sovrintende al suo funzionamento.

2. Il presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme adottando, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari da sottoporre alla ratifica del consiglio del collegio nazionale.

3. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogniqualvolta lo ritenga opportuno e quando ne fa motivata richiesta scritta almeno la maggioranza dei consiglieri.

ART. 32.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, esercita anche le seguenti attribuzioni:

a) esprime il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi per il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;

d) esprime pareri sulla fusione di collegi provinciali;

e) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

f) stabilisce ogni biennio, previa deliberazione del Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale che gli iscritti nei vari albi e negli elenchi speciali devono corrispondere;

g) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e previa deliberazione del Ministro di grazia e giustizia, il contributo annuo che gli iscritti nei vari albi ed elenchi speciali devono corrispondere;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale; sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi nazionali e dei collegi dei revisori dei conti provinciali, regionali od interregionali;

i) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali, regionali od interregionali e ne coordina l'attività mediante apposite direttive;

l) determina i principi deontologici a cui il perito agrario deve ispirarsi nell'esercizio della professione;

m) adotta il proprio regolamento a maggioranza dei suoi componenti;

n) cura e promuove relazioni con associazioni o con enti professionali nazionali od internazionali;

o) indice la riunione annuale dei presidenti dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi regionali ed interregionali per dibattere sulle principali problematiche della categoria;

p) fissa i criteri di rimborso spese e stabilisce le indennità da corrispondere ai consiglieri e a coloro che partecipano alle attività dell'organo per un migliore funzionamento interno;

q) nomina periti agrari che, in rappresentanza della categoria, compongono la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;

r) cura, per mezzo della stampa, le pubblicazioni relative alla professione di perito agrario;

s) opera ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia professionale e di settore;

t) presenta progetti e proposte per la tutela sociale, civile, previdenziale e sanitaria degli iscritti.

ART. 33.

(Elezioni del consiglio del collegio nazionale).

1. Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale i consigli dei collegi provinciali dei periti agrari di ciascun collegio regionale od interregionale designano, tra gli iscritti agli albi professionali in ambito regionale od interregionale, un membro per ogni tremila iscritti, secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1.

2. La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i venticinque giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comu-

nicata ad una commissione che il Ministro di grazia e giustizia nomina ogni cinque anni.

3. A ciascun consiglio del collegio provinciale spetta, in relazione al numero degli iscritti all'albo professionale, un voto per ogni cinquanta iscritti. In caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età. I voti espressi da ogni singolo collegio provinciale non sono divisibili tra più candidati.

4. Il risultato deliberato dal consiglio regionale o interregionale, secondo le modalita di cui all'articolo 8, è comunicato dal presidente del consiglio stesso alla commissione di cui al comma 2.

5. La commissione di cui al comma 2 è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione e, a parità di anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 34.

(Collegio dei revisori dei conti del consiglio nazionale).

1. Presso il consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dai consigli provinciali a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ordine di iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i venticinque giorni antecedenti la data di scadenza del collegio dei revisori in carica ed è immediatamente comunicata all'apposita commissione che il Ministro di grazia e giustizia nomina ogni cinque anni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 della presente legge.

3. A ciascun consiglio del collegio provinciale spetta, in relazione al numero

degli iscritti all'albo professionale, un voto per ogni cinquanta iscritti.

4. Il collegio dei revisori dei conti elegge, al proprio interno, un presidente tra gli eletti iscritti all'albo professionale.

5. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi secondo le norme dettate dal codice civile e ne riferisce al consiglio nazionale.

ART. 35.

(Assemblea nazionale).

1. L'assemblea è composta dai presidenti dei consigli dei collegi provinciali, regionali od interregionali o dei loro delegati e si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere parere consultivo al consiglio nazionale.

2. L'assemblea discute e delibera sulle questioni professionali e di categoria.

CAPO V

ALBO ED ELENCO SPECIALE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

ART. 36.

(Albo ed elenco speciale).

1. L'albo e l'elenco speciale, compilati distintamente, contengono i seguenti elementi:

a) numero d'ordine;

b) cognome e nome;

c) luogo e data di nascita;

d) residenza completa di indirizzo ed eventuale recapito telefonico;

e) numero e data di iscrizione;

f) codice fiscale e numero di partita IVA;

g) indice alfabetico degli iscritti con il rispettivo numero di iscrizione.

2. L'albo e l'elenco speciale di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni e regolarmente pubblicati.

ART. 37.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione).

1. Per essere iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo professionale o elenco speciale è richiesta l'iscrizione;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale;

f) aver effettuato il pagamento, presso la segreteria del collegio, della tassa di iscrizione;

g) esibire l'attestazione di versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

h) dichiarare di non svolgere alcuna attività incompatibile, a norma di legge, con l'esercizio della libera professione e di essere o meno dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, che deve essere sostenuto da parte del candidato che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia compiuto un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un

dottore in scienze agrarie e forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero, abbia svolto, per almeno tre anni consecutivi, attività tecnico-agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale;

b) abbia ultimato un periodo biennale di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui all'articolo 1;

c) sia in possesso del diploma rilasciato, al termine di un biennio, da apposita scuola istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

d) sia in possesso del diploma universitario rilasciato da una facoltà di agraria o da una facoltà di scienze di produzioni animali o da qualsiasi altra facoltà che rilasci diplomi universitari riconosciuti dal consiglio nazionale in quanto attinenti alle competenze professionali del perito agrario;

e) sia in possesso di un diploma o attestato di specializzazione conseguiti a seguito di appositi corsi riconosciuti ed organizzati dalle regioni o dal Ministero della pubblica istruzione, ai quali si può accedere solo dopo aver praticato un anno di tirocinio presso lo studio professionale di un perito agrario o di un dottore in scienze agrarie e forestali;

f) sia in possesso di un diploma o attestato di specializzazione conseguiti a seguito di corso biennale di specializzazione riconosciuto ed organizzato dalle regioni, dagli istituti tecnici agrari, dai collegi dei periti agrari provinciali, regionali od interregionali o dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, e il riconoscimento di equivalenza del periodo svolto di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f*, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali dei periti agrari, sono discipli-

nati con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale.

4. Le attestazioni e le certificazioni dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione del titolo di studio e del conseguimento dell'abilitazione, possono essere prodotte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 38.

(Iscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale. Rigetto della domanda).

1. La domanda di iscrizione all'albo professionale, redatta in carta legale e corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere inoltrata al consiglio del collegio provinciale nella cui circoscrizione il richiedente risiede.

2. Il consiglio del collegio provinciale delibera, entro tre mesi dalla presentazione, sulla domanda di iscrizione presentata dal richiedente. Il rigetto della domanda deve essere motivato.

3. Qualora il consiglio del collegio provinciale non abbia provveduto, entro il termine stabilito dal comma 2, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 59, al consiglio del collegio nazionale che, esaminati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

4. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire per chiarimenti davanti al consiglio del collegio provinciale.

5. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari.

6. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione da un albo o da un elenco speciale ad un altro, quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero quando risulta sospeso dall'albo professionale o dall'elenco speciale.

ART. 39.

(Cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale. Sospensione per morosità).

1. La domanda di cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale deve essere inoltrata al consiglio del collegio provinciale nella cui circoscrizione il richiedente è iscritto.

2. L'iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale che per oltre dodici mesi non adempie al pagamento dei contributi dovuti è sospeso, salvo che il consiglio del collegio provinciale non ritenga valido il motivo addotto.

3. Il consiglio del collegio provinciale dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale o dall'elenco speciale, oppure su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nella cui circoscrizione ha sede il collegio provinciale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1 dell'articolo 37;

b) quando l'iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale non abbia provveduto al pagamento dei contributi dovuti per due anni consecutivi, nonostante regolare messa in mora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La richiesta di cancellazione deve recare la sottoscrizione munita di autentica come stabilito dalla legge. Il segretario del collegio ricevente è autorizzato ad autenticare la firma del richiedente la cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale.

ART. 40.

(Reiscrizione).

1. Il perito agrario cancellato dall'albo professionale o dall'elenco speciale può inoltrare nuova iscrizione al consiglio provinciale, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 37.

2. Il perito agrario reiscritto conserva il numero di iscrizione e l'anzianità precedentemente acquisiti, dedotto il periodo di interruzione.

ART. 41.

(Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio provinciale).

1. Le deliberazioni del consiglio del collegio provinciale in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono comunicate, entro trenta giorni, all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nella cui circoscrizione ha sede il collegio provinciale, nonché al Ministero di grazia e giustizia ed al collegio nazionale.

CAPO VI

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

ART. 42.

(Responsabilità disciplinare).

1. Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o di atti o fatti contrari all'esercizio della professione, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente capo.

2. Spetta ai consigli del collegio provinciale e del collegio nazionale avviare d'ufficio il procedimento disciplinare.

ART. 43.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

ART. 44.

(Avvertimento).

1. L'avvertimento consiste nel rilievo e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri mediante comunicazione del presidente del consiglio del collegio provinciale.

2. Entro i successivi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sentito.

ART. 45.

(Censura).

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa e oltre ad essere inflitta nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 42 è altresì inflitta nel caso di recidività dell'avvertimento.

2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio ed è comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 46.

(Sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale).

1. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio ed è comunicata dal presidente del collegio provinciale all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La sospensione dall'albo professionale o dall'elenco speciale, oltre ai casi

espressamente previsti dal codice penale, è richiesta in caso di:

a) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) ricovero in un manicomio o in una casa di cura e di custodia, oppure in caso di applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3, del codice penale;

c) emissione di un mandato od ordine di custodia cautelare;

d) applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria competente, ai sensi degli articoli 140 e 206 del codice penale;

e) recidività della censura.

2. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta a limiti di durata.

4. I casi di cui al presente articolo sono individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, sulla base dei princìpi contenuti nel codice deontologico predisposto dal consiglio nazionale e reso noto a tutti gli iscritti tramite i collegi provinciali.

ART. 47.

(Radiazione).

1. La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è disposta dal consiglio quando l'iscritto è soggetto con sentenza passata in giudicato a condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero, quando, con la sua condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale ed è comunicata all'interessato dal presidente del collegio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La radiazione d'ufficio dall'albo professionale o dell'elenco speciale è prevista in caso di:

a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, alla

pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre anni e dalla professione per uguale durata;

c) ricovero in un manicomio giudiziario, o di assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

ART. 48.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale).

1. Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato ai sensi dell'articolo 47 a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 49.

(Competenza).

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio provinciale ove è iscritto il reo.

2. Se il reo è membro del consiglio provinciale, regionale, interregionale o nazionale, spetta al consiglio del collegio nazionale, previo parere del Ministero di grazia e giustizia, stabilire la competenza a procedere disciplinarmente.

ART. 50.

(Prescrizione).

1. L'azione per l'infrazione che costituisce illecito disciplinare si prescrive in cinque anni.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

ART. 51.

(Fatti costituenti reato).

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio competente ai sensi dell'articolo 49 ravvisa gli elementi di un reato, il presidente del consiglio del collegio di appartenenza dell'iscritto trasmette gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.

ART. 52.

(Notificazione delle decisioni).

1. Le decisioni del consiglio provinciale in materia disciplinare sono notificate dal segretario o da chi ne fa le veci, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, al Ministero di grazia e giustizia, nonché al consiglio nazionale.

ART. 53.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. Il presidente del collegio provinciale nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per i quali si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole al reo.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. Nel caso di legittimo impedimento il presidente rinvia l'udienza a nuova data.

5. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti e i motivi della decisione.

6. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non vi è luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 54.

(Apertura del procedimento disciplinare).

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 45, 46 e 47 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio del collegio provinciale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta dell'interessato.

3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione è facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire. Nei casi di sospensione o di radiazione di ufficio l'audizione dell'interessato è facoltativa.

ART. 55.

(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio provinciale, regionale o interregionale).

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio di competenza ne dà notizia al consiglio nazionale che designa un altro collegio giudicante composto da cinque periti agrari scelti tra i consiglieri provinciali in ambito nazionale.

4. Le relative spese vive sono poste a carico del consiglio del collegio interessato.

5. Gli importi dei rimborsi sono equiparati a quelli spettanti al consigliere nazionale.

ART. 56.

(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale).

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.

3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale integra il consiglio stesso con un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo professionale.

ART. 57.

(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione).

1. Fermo il disposto dell'articolo 46, il consiglio del collegio provinciale, nell'applicare le sanzioni disciplinari previste per la radiazione, può ordinare l'immediata esecuzione provvisoria nonostante il ricorso.

ART. 58.

(Reiscrizione dei radiati).

1. Il perito agrario radiato dall'albo professionale o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40.

CAPO VII

IMPUGNAZIONI

ART. 59.

(Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio provinciale nonché in materia elettorale e disciplinare, d'iscrizione, cancellazione, reiscrizione).

1. Le decisioni del consiglio del collegio provinciale in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati dinanzi al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio provinciale, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è inoltrato dal ricorrente tramite il consiglio del collegio provinciale che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali spetta ad ogni iscritto all'albo professionale oppure al procuratore della Repubblica competente per territorio proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 46 il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo.

ART. 60.

(Poteri del consiglio del collegio nazionale).

1. Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, di annullarlo in tutto o in parte, di modificarlo e di riesaminare i fatti.

2. In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, decretando il ripetersi delle operazioni che ritiene necessarie.

ART. 61.

(Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale).

1. Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta legale.

2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento.

3. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intenda far pervenire le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notifiche sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale ed in copia presso la segreteria del consiglio provinciale in cui è scritto il ricorrente.

ART. 62.

(Irricevibilità del ricorso).

1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 61 è assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso è dichiarato ugualmente irricevibile.

ART. 63.

(Esame del ricorso).

1. Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.

2. Le parti possono chiedere di essere sentite proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure per la presentazione dei motivi aggiunti.

3. Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente del consiglio nazionale comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è assunta direttamente dal consiglio del collegio nazionale.

4. Terminata la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni indicate e raccoglie i voti di tutti i consiglieri.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 64.

(Decisione del ricorso).

1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscri-

zione del presidente e del segretario del consiglio nazionale.

2. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente entro trenta giorni dal deposito della medesima. Ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio che risulta dall'albo professionale o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale e del consiglio del collegio provinciale interessato.

3. La decisione è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.

ART. 65.

(Ricorso avverso le decisioni del consiglio nazionale).

1. Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal consiglio del collegio provinciale oppure dal procuratore della Repubblica competente per territorio, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio provinciale che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata dinanzi alla Corte di appello, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, dalla parte interessata, dal consiglio del collegio provinciale o nazionale e dal procuratore della Repubblica competente per territorio.

3. Il collegio provinciale giudicante è integrato da due periti agrari quando opera presso il tribunale e la Corte di appello competenti per territorio. Il Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, il presidente della Corte d'appello

del distretto, nomina ogni tre anni, per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un collegio provinciale dei periti agrari, quattro di quest'ultimi, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni, di incensurata condotta e con un'anzianità di iscrizione nell'albo professionale di almeno dieci anni.

4. Il tribunale e la Corte di appello deliberano in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e le parti interessate.

5. Il ricorso per Cassazione può essere proposto anche dal procuratore generale della Corte di appello entro il termine di sessanta giorni. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

ART. 66.

(Spese di ricorso).

1. Gli oneri derivanti dal ricorso sono di norma posti dal consiglio nazionale a carico della parte soccombente.

2. Il consiglio nazionale, qualora lo ritenga opportuno, può compensare le spese tra le parti.

CAPO VIII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

ART. 67.

(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese).

1. Le tariffe degli onorari, le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti ogni biennio, previa deliberazione del consiglio del collegio nazionale approvata dal Ministro di grazia e giustizia nei sei mesi successivi.

2. Qualora entro tale periodo il Ministro di grazia e giustizia non provveda a deliberare le tariffe ed i rimborsi non espressi in percentuale, alla scadenza del biennio e sino alla approvazione della nuova tariffa, si provvede all'aggiornamento automatico di quest'ultimi sulla base delle variazioni, verificatesi nel biennio precedente ed accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 68.

(Restituzione di atti e documenti).

1. Il perito agrario può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente sino alla corresponsione degli onorari, delle indennità e del rimborso delle spese sostenute.

2. In caso di reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio provinciale invita il perito agrario a depositare presso la sede del collegio stesso gli atti ed i documenti ricevuti, riservandosi di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

3. Il presidente del consiglio del collegio provinciale, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, consegna al committente gli atti e i documenti ricevuti in deposito, previo impegno di questi a restituirli al professionista in caso di mancata conciliazione.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 69.

(Riscossione dei contributi).

1. Il collegio provinciale riscuote i contributi previsti dagli articoli 16, comma 1, lettera *l)*, 25, comma 1, lettera *h)*, e 32, comma 1, lettera *g)*, mediante ruoli annuali, compilati dal consiglio provinciale, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e

trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

2. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere al collegio provinciale locale l'importo delle quote stesse.

3. Il collegio provinciale provvede, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno, a rimettere al consiglio nazionale ed al collegio regionale od interregionale le quote riscosse rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4. Decorsi 30 giorni dalle scadenze di cui al comma 3 e fino al giorno del versamento, decorrono sulle somme in mora gli interessi passivi legali.

ART. 70.

(Personale del collegio nazionale e dei collegi provinciale, regionale e interregionale).

1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi provinciali, regionali od interregionali provvedono al personale dipendente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Al personale in questione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti di diritto pubblico non economici.

ART. 71.

(Regolamento di esecuzione).

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

ART. 72.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, è abrogata.